



COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

PROVINCIA DI VICENZA

*Sede principale: Piazza Roma, n. 35 - 36048 Barbarano Mossano
Sede secondaria: via Garibaldi, n. 14*



REGOLAMENTO COMUNALE DI UTILIZZO E TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

Approvazione	Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in data 30.04.2019 Deliberazione divenuta esecutiva immediatamente.
Pubblicazione	Publicato all'albo pretorio il 16.05.2019 per gg. 15 consecutivi
Entrata in vigore	Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti, salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione nelle aree destinate a parco, giardino o verde pubblico di proprietà comunale ed altresì applicazione per il verde privato e per la manutenzione dei fossi, scoli, canali, corsi d'acqua ed aree private nelle vicinanze di strade e del centro abitato;

Art. 3 – Disposizioni generali

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art.2 ed i manufatti su di essi esistenti.

Ogni cittadino è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

PARTE PRIMA- VERDE PUBBLICO

Art. 4 – Gestione del verde

Il Servizio Comunale – Ufficio Manutenzioni coordina gli interventi di manutenzione sulle aree verdi e coordina le segnalazioni e suggerimenti in merito alla cura e sorveglianza delle aree verdi da parte di cittadini.

Art. 5- Accessibilità

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nell'apposita segnaletica presente nelle aree stesse e nel presente Regolamento .

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione delle strutture, per trattamenti di disinfestazione, fitosanitari sulle essenze arboree o per motivi di sicurezza;

Art. 6 - Orari

L'accesso ai parchi e ai giardini recintati è consentito negli orari stabiliti dalla Amministrazione comunale .

Per motivi di interesse pubblico o di necessità particolari potranno variare gli orari di apertura e chiusura dei parchi su parere espresso della Giunta Comunale.

Le aree recintate potranno essere chiuse al termine dell'orario di apertura.

Art. 7 - Attività consentite e limitazioni d'uso

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico – fisico - motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura; tali attività non devono né arrecare disturbo agli altri frequentatori né arrecare danni all'ambiente naturale e ai manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

Art. 8 - Rumore

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati . Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art.11 o in caso di interventi di manutenzione da parte di ditte autorizzate o in appalto lavori.

Art. 9 – Comportamenti vietati

Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o in contrasto con disposizioni di legge.

In particolare sono vietati i seguenti comportamenti:

- giocare a calcio: il divieto riguarda persone con età superiore ai 10 anni
- eliminare, tagliare e comunque danneggiare il verde destinato ad ornamento, la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno;
- asportare e fiori, bulbi, radici, terriccio;
- calpestare le aiuole fiorite;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova o nidi;
- usare impropriamente le strutture ludiche e gli arredi presenti (per es. adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi);
- provocare danni alle strutture presenti;
- imbrattare con scritte o altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, i manufatti e le costruzioni;
- posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
- campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi;
- servirsi delle aree a verde pubblico per deposito di materiali di qualsiasi tipo;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- sollevare polvere, provocare emissioni di fumi, pulviscolo, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia;
- realizzare scarichi o inquinare in qualsiasi modo il terreno;
- accendere fuochi, abbandonare mozziconi di sigarette sia spenti che accesi;
- sprecare l'acqua delle fontanelle.

Art. 10 - Tutela dell'ambiente naturale

I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato, come le aiuole fiorite – vedi art.9).

Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi.

E' ammesso:

- l'impianto di nuove essenze arboree da parte di terzi (scuole, associazioni, ecc.) solo su specifica autorizzazione comunale;
- esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti singoli esemplari della vegetazione, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia;

-

Art.11 - Attività particolari

Nelle aree verdi l'amministrazione può prevedere spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento.

Gli spettacoli, le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

Il loro svolgimento può essere concesso o con specifica autorizzazione della Giunta Comunale o con nulla-osta del Responsabile del Servizio. Il rilascio dell'autorizzazione o nulla-osta è comunque subordinato alla presentazione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area, nonché la nomina di un responsabile dell'intera attività. L'Amministrazione in caso lo ritenesse opportuno potrà richiedere la costituzione di cauzioni (a tutela dell'esistente o danni) o polizze assicurazione di responsabilità civile a copertura dell'attività richiesta.

Art. 12 - Circolazione di veicoli motorizzati

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 2 del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;
- appartenenti al servizio di sorveglianza di parchi e/o giardini;
- raccolta rifiuti.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per disabili.

Art. 13 - Circolazione di veicoli non motorizzati

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati non possono accedere nelle aree elencate all'art. 2 del presente regolamento. I bambini di età fino ai 6 anni possono circolare con biciclette e tricicli sia all'interno delle aree che sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni – come da art.10.

Art. 14 - Circolazione di animali

In tutti parchi ,giardini ed aree pubbliche è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere non al guinzaglio ed in assenza di paletta per raccolta deiezioni . Il divieto di circolazione di cui sopra può anche essere indicato con apposita cartellonistica affissa all'ingresso del parco o giardino.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare all'interno di idonee zone verdi la realizzazione di aree destinate agli animali domestici debitamente attrezzate e controllate. Dette aree saranno chiaramente evidenziate con apposita segnaletica;

All'interno di apposite aree , in attuazione della legge regionale n. 17 del 19 giugno 2014, modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, il cui art. 3 di modifica all'art. 18 bis c. 3 e c. 4 dispone "nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli";

Negli spazi a loro destinati ai sensi del comma precedente , gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti". Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, individuate dall'Amministrazione Comunale , sono soggette alle seguenti norme di utilizzo :

- *Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani ed è aperta tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00;*

- *L'igiene delle aree è affidata prioritariamente ai proprietari/conducenti. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conducenti: - alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione negli appositi contenitori predisposti; a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile; ad essere dotati in adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle area.*

- *A norma delle leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con la registrazione e identificazione con microchip, e devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati e un recapito telefonico del proprietario.*
- *L'accesso è consentito ai soli cani in regola con le vaccinazioni (attestante l'avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi), antirabbica compresa, ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.*
- *E' vietato l'accesso ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o certificati come cani morsicatori.*
- *Il proprietario/conduuttore deve garantirsi con apposita polizza assicurativa da eventuali danni che il proprio cane dovesse arrecare ad altri cani o a persone precisando che l'Amministrazione Comunale e' indenne da qualsiasi responsabilita' per danni a persone e cose derivanti dall'uso inappropriato dell'area.*
- *Il proprietario/conduuttore deve vigilare costantemente ed essere in grado di gestire correttamente il rispettivo cane in modo da assicurare che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con persone e animali presenti nell'area di sgambamento e di intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.*
- *I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area, o su richiesta delle Autorità competenti.*
- *I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.*
- *I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il costante controllo del proprietario/conduuttore, e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.*
- *Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun proprietario/conduuttore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere col proprio cane in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani già presenti nell'area al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.*
- *Ogni proprietario/conduuttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani.*
- *In accordo unanime tra i proprietari/detentori, possono essere introdotti contemporaneamente cani tra loro compatibili, cioè con comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani.*
- *L'accesso rimane vietato a qualsiasi cane e relativo proprietario/conduuttore se nell'area il numero degli animali ha raggiunto il massimo previsto dal regolamento. L'accesso sarà nuovamente consentito quando si renderà disponibile uno o più posti rispetto al massimo prescritto.*
- *Se l'area e' già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.*
- *All'interno dell'area non è consentito somministrare cibo ai cani e/o lasciarne avanzi. E' altresì vietato ai fruitori dell'area anche introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al*

punto di farli azzuffare. E' vietata qualsiasi attività di addestramento intesa ad aumentare l'aggressività del cane o per altre finalità

- Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica; tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori, e' vietato utilizzare l'area in modo diverso da "area di sgambamento cani".

- La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Il personale del Servizio Veterinario dell'USL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

- Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l'accesso."

Art. 15 - Aree di gioco e attrezzature

Le attrezzature per il gioco per l'infanzia devono essere usate solo dai bambini/ragazzi con un'età inferiore a quella indicata nell'apposita segnaletica installata sulle attrezzature se presente. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

E' vietato in generale usare impropriamente le strutture ludiche e gli arredi presenti (per es. adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi).

PARTE II – VERDE PRIVATO E CORSI D'ACQUA CONFINANTI CON STRADE PUBBLICHE

Art. 16 – Manutenzione e pulizia dei fossi, scoli, canali, corso d'acqua

Tutti i proprietari frontisti di fossi, scoli, canali e corsi d'acqua in genere hanno l'obbligo di:

- assicurare l'ordinaria manutenzione dei fossi stradali e di scolo;
- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;
- effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua.

Qualora ciò non avvenga, oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Amministrazione comunale imporrà con ordinanza l'esecuzione dei lavori a spese dei trasgressori anche in assenza di preavviso.

Manutenzione e pulizia dei cigli e tratti tombinati

Tutti i proprietari frontisti di cigli e tratti tombinati in prossimità dei passi carrai privati hanno l'obbligo della manutenzione e pulizia periodica attraverso l'asporto di fango, detriti, foglie, rifiuti o altro materiale, in modo da favorire il libero deflusso della acque meteoriche in caso di forti precipitazioni.

Qualora ciò non avvenga, oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Amministrazione comunale imporrà con ordinanza l'esecuzione dei lavori di pulizia oltre che di sostituzione delle tubazioni a spese dei trasgressori.

Art. 17 - Taglio siepi, arbusti e rami dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico

Fatto salvo quanto prescritto dagli artt. 16, 18 e 29 del D.Lgs. n. 285/1992 e dalle relative norme regolamentari di cui al DPR n. 495/1992, i proprietari o conduttori di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di:

- provvedere alla regolazione di siepi, alla potatura di alberature e piante nonché ogni tipo di vegetazione, che si protendono oltre il confine di proprietà verso strade, marciapiedi, piazze, aree pubbliche aperte al transito in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale e al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
- rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
- nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, mantenere ad un'altezza massima di 1,00 (uno) metro, presso curve ed intersezioni stradali, le siepi, i cespugli di qualsiasi genere e le piantagioni per un tratto di 20,00 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e delle intersezioni da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
- potare e tagliare le alberature che si protendono al di sopra della sede stradale prima del periodo invernale in modo da evitare che in tale periodo in seguito ad abbondante calaverna o a precipitazioni nevose le fronde impediscano il transito dei mezzi spalaneve oltre che dei normali mezzi transitanti;

Qualora ciò non avvenga e salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. n. 285/1992 e dal DPR n. 495/1992, oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Amministrazione comunale imporrà con ordinanza l'esecuzione dei lavori a spese dei trasgressori.

Art. 18 - Manutenzione aree incolte e/o inedificate , di aree industriali dismesse e aree confinanti con il centro abitato

I proprietari o conduttori di terreni incolti e/o inedificati , di aree industriale dismesse o aree confinanti con il centro abitato hanno l'obbligo di provvedere periodicamente:

1. allo sfalcio dell'erba e alla regolazione di arbusti ed eventuali alberature con conseguente rimozione di materiali di risulta di sfalci e ramaglie;
2. allo sgombero di qualsiasi rifiuto e tipologia di materiali depositati o abbandonati, provvedendo nel contempo alla recinzione delle aree stesse, previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi.

Tali interventi dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la costante buona pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di evitare l'insorgere di problematiche igienico sanitarie e al fine di tutelare il decoro dei luoghi attigui.

Qualora ciò non avvenga, oltre al pagamento della sanzione prevista anche in assenza di preavviso, l'Amministrazione comunale imporrà con ordinanza l'esecuzione dei lavori a spese dei trasgressori.

Art. 19- Vigilanza e sanzioni

Salvo diverse disposizioni di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art.7 del T.U.E.L n. 267/2000 con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00.

Con provvedimento apposito, la Giunta, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n. 689/81 può prevedere importi diversi per singole specifiche violazioni.

Con provvedimento apposito, la Giunta può altresì prevedere l'applicazione dell'istituto della "diffida amministrativa", introdotta con la L.R. n. 10/14, per singole specifiche violazioni previste dal presente regolamento.

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni previste dalla legge n. 689/1981.

E' fatto salvo:

- a) le possibilità da parte del personale accertatore di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento dell'eventuale danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale

Art. 20 -Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da intendersi abrogati tutti i Regolamenti e le altre disposizioni regolamentari comunali, comprese le successive modifiche ed integrazioni, contrarie allo stesso.